

CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI VALORE TURISTICO AMBIENTALE
ALL'INTERNO DEL PARCO DEL FRIGNANO E DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO.

Premesso:

- che la convenzione stipulata tra il Consorzio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese ed il Comune di Pievepelago, in data 30/11/2009, per la "Valorizzazione di aree di valore turistico ambientale all'interno del Parco del Frignano e del comune di Pievepelago" della durata di anni 9 (nove), è scaduta il 29/11/2018;
- che l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale a far tempo dall'anno 2012 è subentrato al disciolto Consorzio per le disposizioni di cui alla L. R. 24/2011 e s.m.i.;
- che si rende necessario provvedere all'attivazione di un nuovo rapporto convenzionale prima dell'inizio della stagione estiva;
- che il Comune di Pievepelago e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si sono dati l'obiettivo di coordinare e sviluppare gli interventi di valorizzazione del territorio ricercando ogni forma di collaborazione e sinergia possibile;

Tutto ciò premesso

con il presente atto, valido tra le parti ad ogni effetto di legge

tra

Arch. VALERIO FIORAVANTI in qualità di Direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (C.F. 94164020367) autorizzato alla stipula per le disposizioni di cui alla Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 45 del 14/06/2019

e

CORRADO FERRONI in qualità di Sindaco pro-tempore nonché responsabile dell'area tecnica del Comune di Pievepelago (C.F. 00632850368)

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO (1)

Art. 1

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in seguito denominato "Ente", concede al Comune di Pievepelago, in seguito denominato "Comune", l'uso dei terreni posti nella foresta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Servizio di Segreteria, Affari generali,
Protocollo e Contratti, Beni strumentali, ICT
Il Responsabile Giuliano Pozzi



regionale Pievepelago nel Comune di Pievepelago così distinti al N.C.T. del Comune di Pievepelago (MO):

- Foglio n. 30 Mappale n. 3 (parte)
- Foglio n. 31 Mappali n. 24-25-36-34-35-39-40 (parziali)
- Foglio n. 39 Mappali n. 1-2-3-4 (parziali)
- Foglio n. 40 Mappali n. 26-52-53-54-55 (parziali),

destinati a impianti di risalita e relative piste di discesa e fondo come da planimetria allegata.

Art. 2

La presente concessione avrà la durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3

Gli impianti dovranno essere rimossi entro un anno dalla data di scadenza della convenzione a cura e spese del concessionario, senza che questi abbia diritto a compensi o ad indennizzi di qualsiasi genere.

Il terreno attraversato dagli impianti dovrà essere convenientemente risistemato, a spese del concessionario, nelle condizioni in cui si trovava prima della costruzione degli impianti stessi.

Qualora gli impianti non venissero rimossi entro il termine di cui al comma 1, diventeranno automaticamente di proprietà della Regione Emilia-Romagna, proprietaria dei terreni in oggetto, che potrà destinarli agli scopi che riterrà più opportuni.

Art. 4

Il Comune concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione e l'uso degli impianti in osservanza delle norme e leggi vigenti sollevando l'Ente Parchi concedente, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Il Comune concessionario inoltre ha l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed igiene degli impianti provvedendo a propria cura e spese a tutti gli oneri conseguenti, ivi comprese le opere di manutenzione necessarie alla funzionalità degli impianti.

Art. 5

Il Comune concessionario è tenuto a vigilare con ogni diligenza, apponendo anche cartelli con precisi divieti, affinché non si verifichino danni di qualsiasi genere all'adiacente proprietà boschiva.

E' vietato il taglio e qualsiasi danneggiamento alle piante esistenti ed ogni tipo di intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore del vincolo forestale e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Art. 6

Tutti i lavori di taglio e di ripulitura derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto sono a carico del Comune concessionario, il materiale legnoso, comunque ricavabile, dovrà essere accatastato a spese ed a cura del Comune medesimo e rimarrà in assoluta ed incondizionata proprietà dell'Ente Parchi.

Art. 7

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla Regione Emilia-Romagna e all'Ente Parchi per i sopralluoghi che, nelle rispettive competenze, riterranno opportuno effettuare.

Art 8

Il Comune concessionario è obbligato a provvedere all'assicurazione del bene concesso e degli impianti realizzati per un congruo importo contro eventuali danni causati da incendio, dalla caduta di fulmini o da altre cause, con polizza, e/o appendice di polizza già in essere, vincolata a favore della Regione Emilia-Romagna, proprietaria dei terreni, cui spetterà il diritto di nominare periti a discutere eventuali indennizzi di danni sofferti.

Art. 9

Il Comune concessionario resta comunque obbligato al risarcimento alla Regione Emilia-Romagna dei danni che per qualsiasi motivo dovessero verificarsi alla proprietà regionale, suolo, soprassuolo, cose, animali, fabbricati e manufatti, anche al di fuori delle aree di occupazione degli impianti, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di costruzione e per il successivo esercizio e manutenzione degli impianti.

Alla stima dei danni suddetti la Regione Emilia-Romagna o l'Ente Parchi provvederà attraverso i propri organi competenti.

Art. 10

Nel caso di inosservanza, anche di una sola delle citate clausole contrattuali, la presente convenzione può essere risolta ad insindacabile giudizio dell'Ente Parchi, senza che il concessionario debba pretendere alcun indennizzo o risarcimento danni. Il concessionario resta comunque obbligato al risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla proprietà regionale.

Art. 11

Le opere stabili costruite dal Comune concessionario diverranno anticipatamente e gratuitamente di proprietà della Regione Emilia-Romagna, nei seguenti casi:

- a) risoluzione anticipata della presente convenzione per colpa del concessionario;
- b) cessazione per qualunque causa delle finalità che hanno determinato la richiesta della concessione;

- c) utilizzazione del terreno concesso senza rispetto o in violazione delle clausole contenute nel presente atto.

Art. 12

Il Comune concessionario è inoltre tenuto all'osservanza e rispetto delle seguenti ulteriori clausole assumendosene ogni responsabilità al riguardo:

- a) assicurare le regimazioni idriche sulle piste di discesa e sulle piste di servizio da attuarsi attraverso idonee opere di sistemazione superficiale ed il completamento delle opere di inerbimento;
- b) rispetto di tutte le leggi e le prescrizioni di massima relative ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici.

CAPO (2)

Art. 1

Il Comune di Pievepelago (concedente) affida in concessione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (concessionario) la gestione dell'area destinata a parcheggio pubblico in località Lago Santo per il periodo di 15 (quindici) anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto alle condizioni di cui alla presente convenzione.

L'affidamento comprende anche la concessione, nei modi e nei termini previsti dalla presente convenzione, dell'area pubblica sulla quale è realizzato il parcheggio. Per tutta la durata della concessione l'Ente concessionario assume a proprio esclusivo carico gli obblighi e le responsabilità sancite dalla legge a carico del proprietario impegnandosi comunque a sollevare il Comune da ogni evenienza di danno.

Art. 2

L'area pubblica oggetto della concessione di cui al precedente art. 1 così di seguito individuata:

Fg. 73 mappali

- 11 (parte)
- 10-9-2 (parte)
- 4 (parte)
- 5 (parte)

come da planimetria allegata.

Art. 3

Il Comune concedente e l'Ente concessionario determinano di comune accordo le proprie reciproche obbligazioni nascenti dalla gestione dell'area così come precedentemente individuata nei seguenti termini:

L'Ente concessionario si impegna a favore del Comune concedente:

- a) alla gestione per il periodo convenuto, nei termini e con le modalità previste dalla presente convenzione, del parcheggio pubblico in località Lago Santo;
 - b) al finanziamento, alla progettazione ed esecuzione di opere o interventi di miglioramento, restauro ambientale, recupero delle situazioni di degrado e/o di manutenzione straordinaria nell'area oggetto della concessione e nelle zone limitrofe di particolare valenza ambientale.
- L'Ente si impegna a redigere annualmente apposito bilancio di gestione consuntivo e a destinare congrua parte degli eventuali utili, risultanti dalla gestione, al finanziamento delle opere o interventi predetti o, in alternativa, a reperire le risorse presso Enti sovraordinati.

Tali opere o interventi dovranno essere preventivamente concordati dalle amministrazioni convenzionate.

Art. 4

Per tutta la durata della concessione l'Ente concessionario deve mantenere l'area adibita a parcheggio, gli impianti e i servizi accessori nelle normali condizioni di manutenzione ordinaria, in modo che al termine della concessione il parcheggio, nel suo complesso e nelle singole parti, risulti nelle regolari condizioni d'uso, compatibilmente con il deperimento e/o l'eventuale obsolescenza dovuti al decorso del tempo.

Il Comune a mezzo dei propri incaricati, avrà facoltà di eseguire accertamenti sullo stato dell'area affidata in concessione e degli impianti, periodicamente e quando comunque lo ritenga opportuno.

In relazione ai risultati di tali verifiche il Comune potrà concordare con l'Ente l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Competerà inoltre all'Ente la pulizia della zona perimetrale del Lago Santo, dei sentieri di accesso al Lago, del parcheggio e zone limitrofe.

Art 5

Dovrà rimanere a disposizione del pubblico e gestita a pedaggio l'area indicata nella planimetria di cui all'art. 2 del Capo (2) della presente convenzione. L'Ente concessionario sentito il Comune, determina i livelli e gli importi tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico.

Le tariffe possono essere aggiornate di comune accordo tra gli Enti convenzionati. In tal caso il l'Ente concessionario dovrà presentare un piano di gestione che dovrà essere verificato dal Comune concedente sulla base del consuntivo dell'anno precedente. Il consuntivo dovrà comunque essere presentato al Comune di Pievepelago.

L'Ente concessionario provvederà di concerto con il Comune ad aggiornare il regolamento del parcheggio nel quale potranno essere previste agevolazioni e gratuità per peculiari categorie di fruitori o per eventi particolari organizzati nell'area del Lago Santo.

La gestione del parcheggio da parte dell'Ente concessionario viene resa mediante l'impiego di personale proprio e/o da reclutarsi secondo forme, modi e condizioni previsti dalla normativa vigente e mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità, e secondo l'organizzazione dell'Ente stesso, mentre la tariffa prevista per la sosta potrà essere riscossa anche mediante dispositivi di controllo della durata della sosta o di emissione automatica del ticket giornaliero.

L'Ente concessionario dovrà garantire il servizio di gestione del parcheggio, regolandone l'accesso e la disposizione dei veicoli nei periodi di maggior afflusso.

Oltre allo spazio esterno destinato al parcheggio libero, all'interno del parcheggio con sosta a pagamento dovranno essere lasciati liberi gli spazi per un posto auto per i servizi di ambulanza e Soccorso Alpino nonché per vetture munite di regolare contrassegno per disabili in numero e tipologia nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'area data in concessione non potrà essere sub-concessa, neanche parzialmente, per scopi commerciali.

L'Ente concessionario dovrà inoltre impegnarsi ad agevolare la sosta dei veicoli di servizio in caso di manifestazioni organizzate dal Comune, concordandone le agevolazioni d'ingresso.

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI I CAPI

Art. 1

Oltre che nei casi in precedenza espressamente previsti, la concessione potrà essere revocata dal concedente in qualsiasi momento prima del termine nei seguenti casi:

- a) trasferimento o sub-concessione totale o parziale della concessione, senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- b) in caso di gravi infrazioni da parte del concessionario alle condizioni della concessione, a giudizio del concedente e dopo diffida del concedente stesso a rimuoverle, nonché in caso di recidiva;
- c) in caso di pubblica necessità determinabile ad insindacabile giudizio del concedente.

Art. 2

Il concessionario dichiara di accettare, senza eccezioni o riserva alcuna, tutte le condizioni della presente concessione.

Il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna altresì a destinarli agli scopi di cui ai precedenti capi (1) e (2) e comunque ad usi non in contrasto con le normative previste dal vigente P.R.G. e regolamenti del Comune di Pievipelago, nonché con il Piano Territoriale del Parco e regolamenti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Art. 3

In deroga al successivo art. 5, il concessionario potrà ottenere dal concedente autorizzazione a sub-concedere a terzi la gestione delle aree di cui ai capi (1) e (2), ivi compresa la facoltà di affidare a terzi gli eventuali servizi gestionali, esazione e pulizia, alle seguenti condizioni:

- 1) che il soggetto aspirante alla sub-concessione sia un soggetto economico dotato di partita Iva;
- 2) che il soggetto aspirante espressamente assuma, nei confronti del concedente in solido con il concessionario, l'obbligo dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni che fanno capo al concessionario in forza del presente atto, comprese quelle del precedente articolo, ove non derogate dal presente articolo,
- 3) che la durata della sub-concessione in qualunque momento venga posta in essere, non superi la durata della concessione originaria tra le due amministrazioni;
- 4) che al soggetto aspirante sia inibita ogni altra forma di sub-concessione a terzi;
- 5) che il soggetto aspirante manlevi il concedente da ogni responsabilità;
- 6) che il soggetto aspirante sia in regola con la normativa che regola gli appalti pubblici.

Tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni di cui sopra dovranno risultare da apposito atto stipulato tra il concessionario e l'aspirante sub-concessionario e che il concessionario dovrà allegare all'istanza di sub-concessione che presenterà al concedente.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sub-concessione risponde in solido il soggetto terzo sub-concessionario verso il concedente e il concessionario, compresa la manleva del concedente da ogni responsabilità.

Rimane inoltre stabilito che il concedente ai fini dell'esecuzione del presente atto, terrà rapporti esclusivamente con il concessionario e che nessuna richiesta o azione, per nessun titolo o motivo attinente alla gestione dei beni posti reciprocamente in concessione, potrà dal sub-concessionario essere avanzata nei confronti del concedente.

Art. 4

Sotto pena di revoca della concessione, il concessionario non potrà farsi sostituire né parzialmente e neppure temporaneamente o anche solamente di fatto, nelle obbligazioni tutte assunte nei confronti del concedente con il presente atto.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del concedente con il presente atto ne sarà comunque responsabile esclusivamente il concessionario.

Alle clausole di cui sopra è ammessa deroga ai sensi del precedente art. 4.

Art. 5

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione o

ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione dei beni e dei servizi. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi di alcun genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltretutto l'osservanza delle leggi, capitoli e norme vigenti, anche il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente nascenti dalla presente convenzione.

Art. 6

Ogni variazione o innovazione ai beni immobili, agli impianti fissi ed ai servizi accessori, dovrà essere preventivamente autorizzata dal concedente.

Art. 7

Il concessionario, ai sensi dell'art. 118 del R.D. L. 30/12/1923 n. 3267, resta obbligato a pagare qualsiasi tassa, imposta, sovrimposta o tributo che venisse accertato dagli organi fiscali, gravante sui beni oggetto della concessione e sugli eventuali impianti che verranno realizzati.

Il concessionario dovrà essere in regola per tutto quanto contemplato dalle vigenti disposizioni legislative in materia fiscale. Dovrà inoltre assicurare l'assolvimento di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. Saranno inoltre sempre a carico del concessionario, esclusa sempre ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del concedente, tutte le spese per il personale, per forniture di acqua, di energia, di carburante, di lubrificanti, di dotazioni, di scorte, per pubblicità, e simili derivanti dalla gestione.

Art. 8

Il concessionario è esonerato dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 9

Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato sia all'ambiente che a persone, animali, cose, colture o immobili da chiunque causati, in conseguenza del loro uso o dall'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa sugli stessi.

Art. 10

Per qualunque eventuale controversia inerente la presente convenzione, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 11

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, della Tariffa Parte 1 e dell'art. 2, comma 1, Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

Le spese di registrazione saranno suddivise in parti uguali fra le amministrazioni firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

Comune di Pievepelago



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 28 GIU. 2019
al n° 3623 Serie 3
Corrisposti € 400,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
L. TRABUCCO

IL FUNZIONARIO
Roberto Giannetto

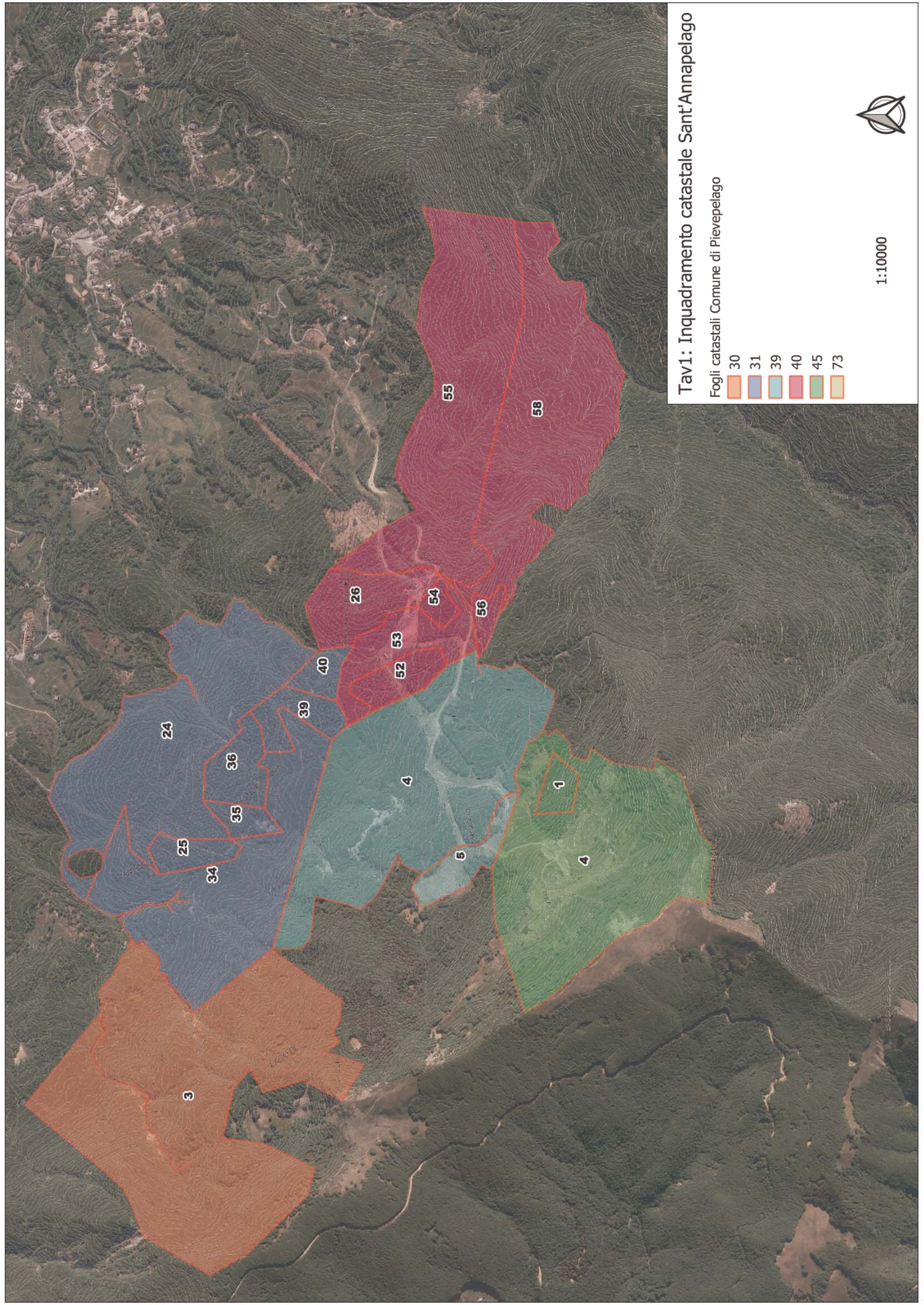
ALLEGATO A

Particelle catastali concesse dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale al Comune di Pievepelago - Loc. Sant'Annapelago				
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE ha	SUPERFICIE CONCESSA ha
Pievepelago	30	3	58,143	0,20
Pievepelago	31	24	31,666	1,11
Pievepelago	31	25	2,482	0,12
Pievepelago	31	34	26,459	0,38
Pievepelago	31	35	1,717	0,06
Pievepelago	31	36	4,065	0,02
Pievepelago	31	39	3,351	0,12
Pievepelago	31	40	1,995	0,16
Pievepelago	39	4	39,294	5,97
Pievepelago	39	5	3,699	1,52
Pievepelago	40	26	6,538	1,55
Pievepelago	40	52	3,143	0,90
Pievepelago	40	53	6,437	3,08
Pievepelago	40	54	1,138	0,07
Pievepelago	40	55	62,325	2,94
Pievepelago	40	56	1,275	0,05
Pievepelago	40	58	29,051	0,24
Pievepelago	45	4	36,699	3,80
Totale superficie concessa				22,26

ALLEGATO B

Particelle catastali concesse dal Comune di Pievepelago all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Loc. Lago Santo				
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE ha	SUPERFICIE CONCESSA ha
Pievepelago	73	2	5,815	0,43
Pievepelago	73	3	1,792	0,40
Pievepelago	73	4	11,471	0,86
Pievepelago	73	5	0,241	0,24
Pievepelago	73	9	0,3247	0,05
Pievepelago	73	10	0,127	0,13
Pievepelago	73	11	0,677	0,45
Totale superficie concessa				2,56

ALLEGATO C



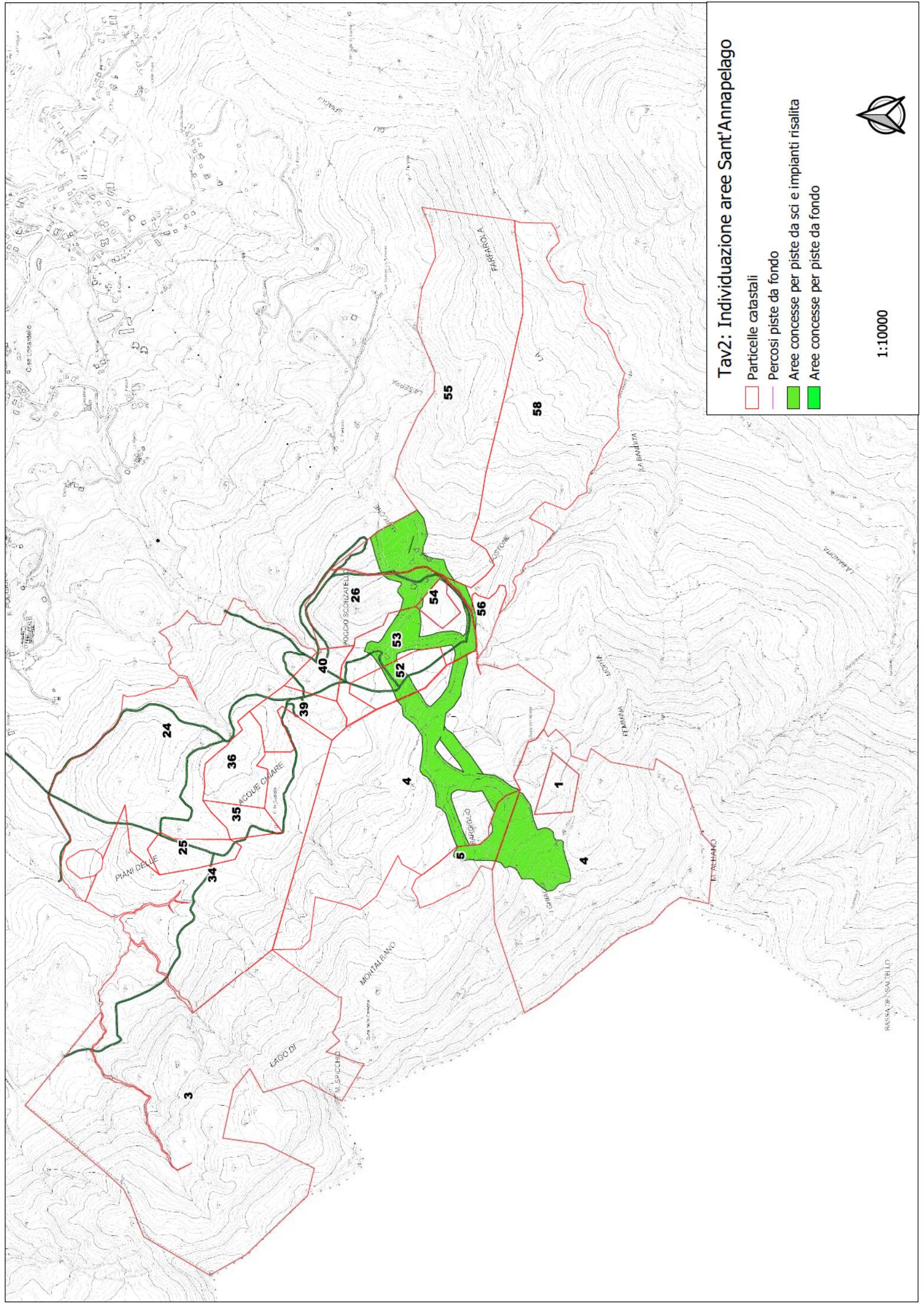
Tav1: Inquadramento catastale Sant'Annepelago

Fogli catastali Comune di Pievepelago

- 30
- 31
- 39
- 40
- 45
- 73



1:10000

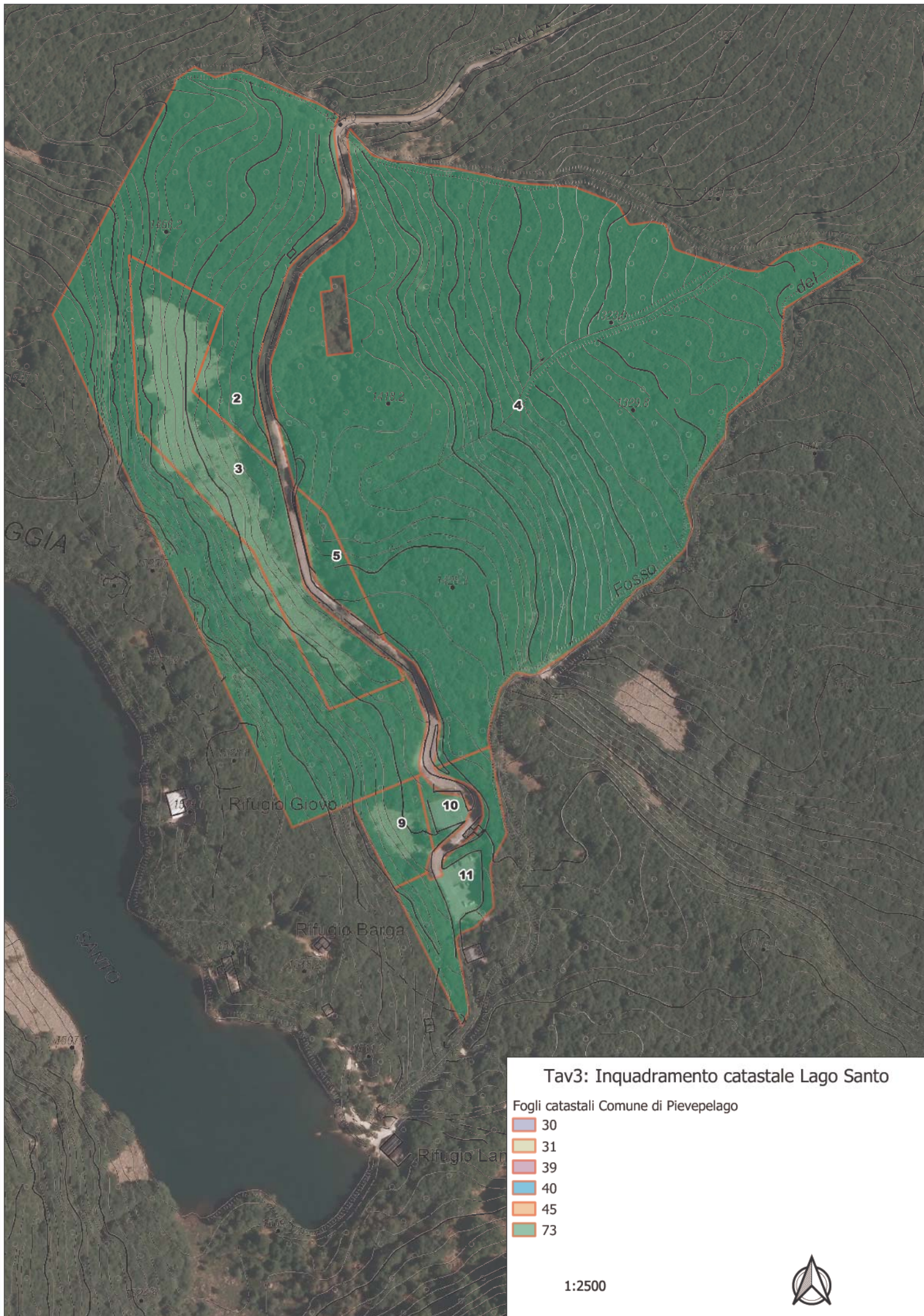


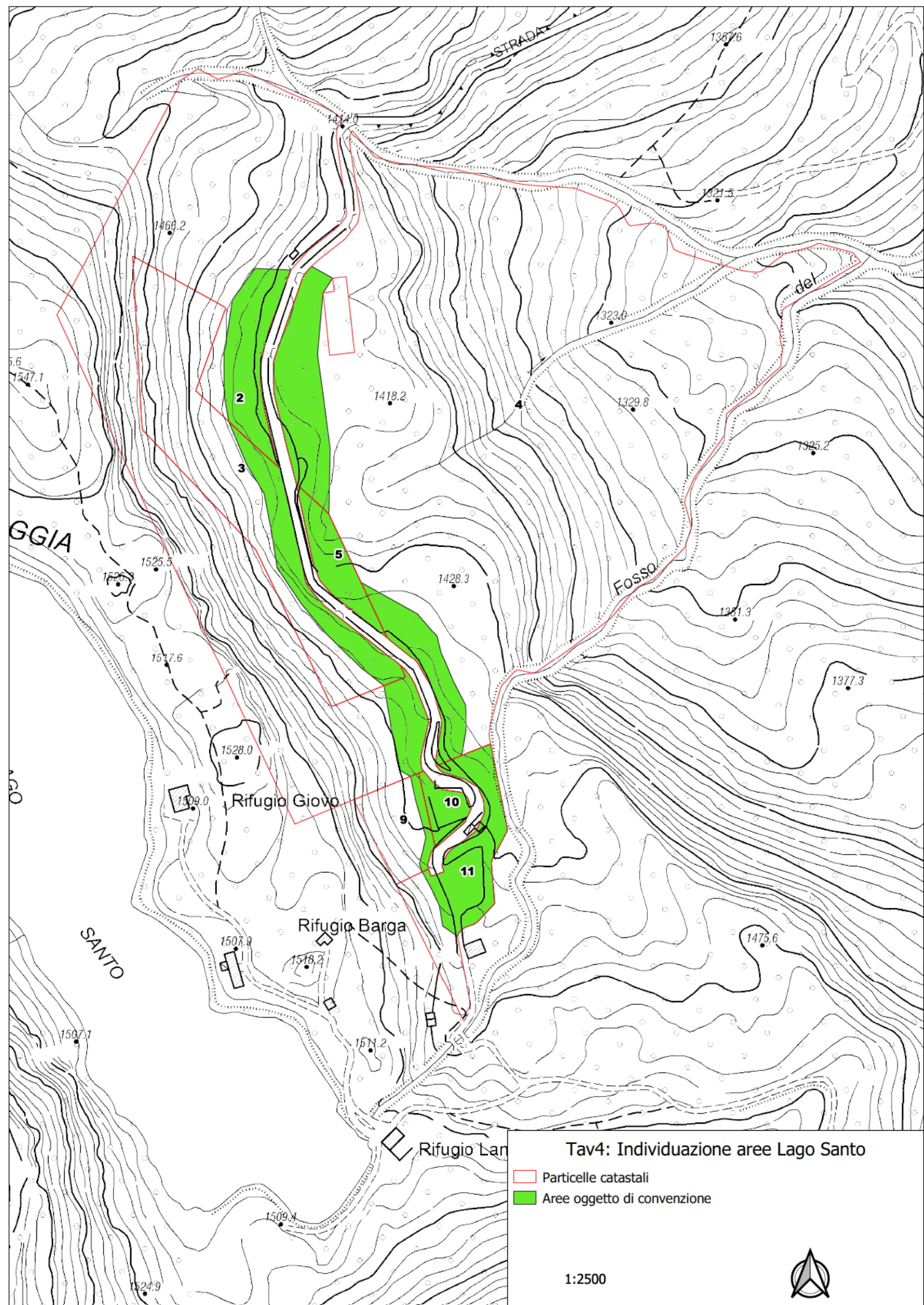
Tav2: Individuazione aree Sant'Annalago

- Particelle catastali
- Percorsi piste da fondo
- Aree concesse per piste da sci e impianti risalita
- Aree concesse per piste da fondo



1:10000





Tav4: Individuazione aree Lago Santo

- Particelle catastali
- Aree oggetto di convenzione

1:2500

